

La circolare delle Entrate sulle sanatorie 2002/2003 e i riflessi in presenza di fattispecie penali

Condoni Iva, parola ai giudici

Da verificare il legittimo avvalimento del raddoppio termini

DI STEFANO LOCENTE
E GIANCARLO MARZO

Per il condono Iva 2002 la certezza del diritto nelle mani del giudice tributario. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E dello scorso 13 gennaio (si veda *ItaliaOggi* del 14 gennaio) chiude il cerchio sulla questione del condono 2002/2003 e, in particolare, sul tema del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza penale.

I contribuenti, già costretti a pagare le conseguenze della boccatura del condono Iva sancita dalle sentenze del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06) e dell'11 dicembre 2008 (in causa C-174/07) in luogo dello stato italiano, rischiano di vedersi altresì assoggettati a termini accertativi. Ai sensi del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del dpr. 633/72 e del comma 26 dell'art. 37 del dl 223 del 4 luglio 2006, il fisco può procedere all'emissione di avvisi di accertamento entro termini raddoppiati rispetto a quelli ordinari qualora, nel corso dell'ordinaria attività di verifica, si imbattano in elementi obiettivi di uno degli illeciti disciplinati dal dlgs. 74/2000.

Fornendo una parziale interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247, l'Agenzia ha richiamato l'attenzione delle direzioni provinciali e regionali sulla necessità di procedere all'accertamento dei periodi d'imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002, ancora accertabili per il raddoppio degli ordinari termini di decadenza.

La richiamata pronuncia costituzionale ha affermato il principio della cd. riapertura dei termini di accertamento chiarendo che termini raddoppiati non costituiscono una proroga di quelli ordinari ma termini fissati direttamente dalla legge, che pertanto operano automaticamente qualora i verificatori riscontrino elementi oggettivi importanti obbligo di denuncia ex art. 331 cpp, essendo a tal fine irrilevante che detto obbligo sia sorto dopo il decorso dell'ordinario termine quadriennale. Le Entrate procederanno così al recupero delle somme relative ai periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002, periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002 per i quali i termini di decadenza siano ancora pendenti.

Come chiarito dalla Consulta, inoltre, il raddoppio dei termini non è subordinato al concreto adempimento dell'atto formale prodromico alle indagini preliminari (denuncia ex art. 331 cpp), essendo a tal fine prevista, quale unica condizione, la sussistenza dell'obbligo di denuncia, a prescindere dal

30 Settimanale di Economia 2012 IMPOSTE E TASSE ItaliaOggi

Circolare dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione di condono non forma autodenucia

Sanatorie Iva, accertamenti al via

Annualità 2000-2002 nel mirino se ci sono indizi di reato

IN BREVE
Vale negli accertamenti nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della sanatoria Iva del 2002/2003, l'obbligo di denuncia della parte di imposta evasa. Il raddoppio dei termini di accertamento si applica in presenza di fattispecie di reato. In caso di accertamento in presenza di reato, il termine di accertamento è raddoppiato.

I CHIARIMENTI
I periodi d'imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 289 del 2002, per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'accertamento "ordinario" dell'esistenza di violazioni penali, formano oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori della violazione stessa. I controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la portata dello sgravio tributario.

La sanatoria Iva del 2002/2003, in presenza di fattispecie di reato, non costituisce un valido mezzo di evasione. Il contribuente che si avvalga della sanatoria Iva del 2002/2003, in presenza di fattispecie di reato, è tenuto a denunciare il reato. In caso di accertamento in presenza di reato, il termine di accertamento è raddoppiato.

suo effettivo adempimento.

La strategia accertativa annunciata dall'Amministrazione finanziaria avvalorata le preoccupazioni di quanti avevano osservato che il meccanismo introdotto dal dl n. 233/2006 finisca con il riconnettere conseguenze decisive e gravose per il contribuente, alle valutazioni discrezionali degli organi di controllo, soggetti che assumeranno la veste di parte processuale in caso di eventuale contenzioso tributario. La circolare ha chiarito che la regolarizzazione effettuata ai sensi della legge n. 289 del 2002, non può rappresentare in sé, un indizio di violazione penale idoneo a generare l'obbligo di denuncia in parola. Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, è a tal fine necessario che il pubblico ufficiale accerti in concreto la sussistenza di circostanze ed elementi oggettivi di uno degli illeciti disciplinati dal dlgs n. 74/2000.

Non più condizionato né dall'avvio dell'azione penale anteriormente al decorso dei termini ordinari di decadenza, né dall'esito di tale azione, l'istituto del raddoppio dei termini delineato dall'interpretazione di prassi diventa un nuovo potere discrezionale concesso agli Uffici finanziari, i quali, in base ad una valutazione soggettiva, avrebbero la facoltà di estendere unilateralmente i termini dell'accertamento. Deve dunque trattarsi di una notizia criminis, acquisita nell'esercizio od a causa delle sue funzioni, che ove non prontamente inoltrata, determinerebbe responsabilità per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Come sostenuto dalla Suprema Corte (sez. pen., sentenza n. 27508/2009), obbligo di denuncia ex 331 cpp e responsabilità del pubblico ufficiale ex art. 361 cp si pongono in rapporto di stretta correlazione. Qualora il pubblico ufficiale non adempia a tale obbligo pur sussistendone i presupposti, incorrerà automaticamente in responsabilità per omessa denuncia di reato. Viceversa, potrà ritenersi sussistente l'obbligo di denuncia solo allorché questi sia in grado di individuare, in concreto e con certezza, gli elementi di reato da denunciare.

La Consulta, al fine di temperare la potenziale arbitrariezza dell'Amministrazione circa la valutazione unilaterale della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia ha introdotto nell'ordinamento l'innovativo concetto della cd. prognosi postuma del Giudice tributario. Il quale è stato investito di una nuova prerogativa consistente nel controllare, attraverso un giudizio «ora per allora», l'operato dell'Amministrazione, al fine di verificarne la legittimità e tutelare il contribuente da possibili comportamenti strumentali.

Le Commissioni tributarie dovranno accertare, nelle singole fattispecie, che gli Uffici si siano avvalsi della norma sul raddoppio dei termini in maniera legittima e non strumentale: a tal fine occorrerà verificare se, nella fattispecie prospettata, l'omessa denuncia avrebbe o meno comportato responsabilità del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361 cp.

Nelle pronunce successive alla sentenza costituzionale, le Commissioni tributarie hanno spesso accertato la strumentalità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e conseguentemente negato l'operatività delle norme relative al raddoppio dei termini di accertamento (Ctp Milano n. 231/40/2011; Ctp Brindisi n. 194/03/11; Ctp Pesaro n. 136/3/11).

— Riproduzione riservata —

IO ONLINE
Il testo della circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Il ritorno del welfare aziendale. Se il governo ha reintrodotto la tassa sulla casa, l'azienda la pagherà per i suoi dipendenti che ne fanno domanda. È successo alla Convert Italia, società romana che opera nel settore energetico, fotovoltaico e delle biomasse. «Ero disturbato dal fatto che i miei dipendenti avrebbero avuto alla fine del mese 150/200 euro in più da pagare e che gli avrebbe accorciato il fatto», ha dichiarato Giuseppe Moro, amministratore delegato di Convert Italia, che poi ha aggiunto: «Visto che per l'azienda negli ultimi due anni le cose sono andate bene, ho portato la mia proposta al cda e abbiamo deciso di pagare noi l'Imu ai dipendenti che ne fanno richiesta. Sono esclusi i dirigenti».

Ennio Attilio Sepe, presidente dell'Associazione magistrati tributari (Amt), ha chiesto in una lettera di poter incontrare il presidente del consiglio Mario Monti, prima della nuova tornata di astensioni programmate dall'Amt. Con la comunicazione del 24 novembre scorso l'Amt aveva già segnalato l'opportunità di un incontro prima dell'astensione dalle udienze programmate a settembre per i giorni 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dicembre 2011, cui non era stata data risposta.

Un euro per giocare, con vincita massima a 10 mila euro e un periodo di sperimentazione non inferiore a 18 mesi; vincite fino al 90% delle giocate e tasse sul 20% della raccolta al netto di quanto restituito ai giocatori; possibilità per i concessionari di condividere l'offerta di gioco costituendo dei network per rendere i montepremi più ricchi. Sono alcune delle caratteristiche tecniche delle scommesse virtuali che, come riferito da Agiproneus, sono contenute nel decreto inviato dai Monopoli di stato alla Commissione europea. Il testo ora resterà in «stand still», il periodo di tre mesi entro il quale la commissione e gli stati membri possono presentare eventuali osservazioni ai provvedimenti che riguardano le regole tecniche.

— Riproduzione riservata —

GUIDA GIURIDICO NORMATIVA 6,00 euro* + A PAGARE ItaliaOggi

ItaliaOggi

LE MANOVRE DEL 2011

LA FINANZIARIA DEL 2012

Con gli indici sistematici e i testi completi di:

- DECRETO SVILUPPO
- MANOVRA CORRETTIVA
- DECRETO ESTIVO
- MANOVRA MONTI

ItaliaOggi

www.italiaoggi.it